



13825-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

LUCA RAMACCI

- Presidente -

Sent. n. sez. 118/2021

ALDO ACETO

- Relatore -

CC - 20/01/2021

ANTONELLA DI STASI

R.G.N. 28576/2020

EMANUELA GAI

Motivazione Semplificata

FABIO ZUNICA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso l'ordinanza del 28/07/2020 del TRIB. LIBERTA' di LECCE

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

lette le conclusioni del PG CIRO ANGELILLIS che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il sig. (omissis) ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 28/07/2020 del Tribunale di Lecce che ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del 18/06/2020 del Procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale che aveva espresso parere contrario alla restituzione parziale della struttura destinata a stabilimento balneare ed attività ricreative di intrattenimento musicale e danzante (" (omissis)", di titolarità della società " (omissis) S.r.l."), sita in località (omissis) del Comune di (omissis), sottoposta a sequestro preventivo in esecuzione del decreto del 21/02/2020 del GIP del Tribunale di Lecce adottato a causa della ritenuta violazione degli artt. 110, 81, 734, cod. pen., 44, lett. c), d.P.R. n. 380 del 2001, 181, d.lgs. n. 42 del 2004, 54 e 1161 cod. nav., nonché avverso il pedissequo provvedimento del GIP che aveva rigettato la richiesta avanzata dal ricorrente ai sensi dell'art. 85, disp. att. c.p.p., per poter fruire di parte della struttura fino al 31/10/2020.

1.1. Con unico motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione, l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 125, comma 3, 263 cod. proc. pen., 85, disp. att. c.p.p., nonché la mancanza o la mera apparenza della motivazione, la sua contraddittorietà e manifesta illogicità.

2. Il ricorso è inammissibile.

3. Il ricorrente impugna il provvedimento qualificandosi legale rappresentante della società titolare dello stabilimento balneare, terza interessata alla restituzione del bene. I difensori che hanno sottoscritto il ricorso, però, non sono muniti di procura speciale.

3.1. Costituisce insegnamento costante della Corte di cassazione che, ai fini della proposizione del ricorso avverso le ordinanze in materia di misure cautelari reali, il terzo interessato alla restituzione dei beni deve conferire una procura speciale al suo difensore, nelle forme previste dall'art. 100 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017, dep. 2018, Fazzari, Rv. 273505; Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, G.T. Auto S.r.l., Rv. 271722; Sez. 2, n. 6611 del 03/12/2013, Poli, Rv. 258580; Sez. 6, n. 13154 del 19/03/2010, Arango Garzon, Rv. 246692).

3.2. Come spiegato da Sez. 6, n. 46429 del 17/09/2009, Pace, Rv. 245440 (richiamata, sul punto, da Sez. 6, n. 13154 del 2010), «per i soggetti portatori di un interesse meramente civilistico, come è il caso dell'odierno ricorrente, vale analogicamente la regola, espressamente menzionata dall'art. 100, cod. proc. pen. per la parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata



per la pena pecuniaria, secondo cui essi "stanno in giudizio col ministero di un difensore munito di procura speciale", al pari di quanto previsto nel processo civile dall'art. 83 cod. proc. civ.; mentre l'indagato o imputato, che è assoggettato all'azione penale, sta in giudizio di persona, avendo solo necessità di munirsi di difensore che, oltre ad assisterlo, lo rappresenta ex lege e che è titolare di un diritto di impugnazione in favore dell'assistito per il solo fatto di rivestire la qualità di difensore, senza alcuna necessità di procura speciale, imposta soltanto per i casi di atti riservati espressamente dalla legge all'iniziativa personale dell'imputato (v. per simili concetti Cass., sez. II, 21 novembre 2006, Tanda; Cass., sez. VI, 25 settembre 2007, Puliga; Id., 18 giugno 2008, Lombardi; Id., 17 febbraio 2009, Pirozzi); valendo la stessa regola per il soggetto assoggettato a misure di prevenzione, estendendosi ad esso la posizione dell'imputato (v. art. 4 ult. comma legge n. 1423 del 1956). Invece, il terzo interessato, quale è l'odierno ricorrente, al pari dei soggetti considerati espressamente dall'art. 100, cod. proc. pen., è portatore di interessi civilistici, sicché anche esso, in conformità a quanto previsto per il processo civile (art. 83 c.p.c.), non può stare personalmente in giudizio, ma ha un onere di patrocinio, che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al difensore».

3.3. Nel caso di specie, come detto, il ricorrente, agendo quale legale rappresentante della società proprietaria dei beni, terza interessata alla loro restituzione, avrebbe dovuto conferire ai difensori sottoscrittori del ricorso apposita procura speciale per impugnare, non essendo sufficiente (né equipollente) l'atto con il quale il (omissis), quale persona fisica sottoposta alle indagini, aveva nominato i medesimi difensori di fiducia conferendo loro procura speciale per lo svolgimento delle attività investigative di cui all'art. 327-bis cod. proc. pen.

4. In ogni caso, osserva il Collegio:

4.1. il ricorrente non contesta l'interpretazione della sua richiesta di restituzione parziale e temporanea del bene alla stregua di una sostanziale richiesta di uso del bene nella sua interezza in violazione delle esigenze cautelari a presidio delle quali ne era stato disposto il sequestro;

4.2. non si tratta, dunque, di una richiesta di cd. "dissequestro temporaneo" finalizzata alla rimozione delle opere abusive che, al pari dell'autorizzazione temporanea ad accedere ai luoghi sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, consente esclusivamente l'ingresso momentaneo nel bene (e non il suo utilizzo) secondo rigorose modalità prestabilite e che, dunque, non attenendo alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione della misura, ma alle modalità di esecuzione del provvedimento cautelare, comporta che eventuali questioni ad esso relative vanno proposte in sede di incidente di

esecuzione (Sez. 3, n. 39275 del 12/06/2018, Rv. 273753 - 01; nel senso che non possono essere proposte al tribunale del riesame questioni relative al dissequestro temporaneo finalizzato alla demolizione delle opere abusive e al ripristino dello stato dei luoghi, essendo queste di competenza del giudice del merito, cfr. Sez. 3, n. 42637 del 26/09/2013, Rv. 258307 - 01);

4.3.trattandosi di sequestro preventivo, non è in alcun modo applicabile il meccanismo restitutorio previsto dall'art. 263 cod. proc. pen. per il sequestro probatorio; sicché il pubblico ministero che non ritenga di accogliere la richiesta di restituzione, anche solo parziale, del bene, è tenuto a trasmettere gli atti al giudice con le proprie valutazioni secondo quanto stabilisce l'art. 321, comma 3, cod. proc. pen.; il giudice decide con ordinanza impugnabile ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen.;

4.4.il pubblico ministero, dunque, non ha violato in alcun modo i diritti della difesa non essendo conferente la giurisprudenza citata dal ricorrente relativa al ben diverso meccanismo previsto in caso di sequestro probatorio che onera il pubblico ministero a pronunciarsi con provvedimento opponibile al giudice;

4.5.ne consegue che il parere del pubblico ministero contrario alla revoca del decreto di sequestro preventivo non è autonomamente impugnabile;

4.6.né il richiamo all'art. 85, disp. att. c.p.p. (che fa generico riferimento all'autorità giudiziaria) consente lo stravolgimento delle chiare procedure imposte dalla diversità del titolo ablatorio e ciò a prescindere dalla discussa applicabilità dell'art. 85 disp. att. c.p.p. al sequestro preventivo;

4.7.si è discusso in giurisprudenza della possibilità di applicare l'art. 85, disp. att. c.p.p., inserito nel capo VI delle norme di attuazione recante «Disposizioni relative alle prove», al sequestro preventivo. In senso contrario si era espressa Sez. 2, n. 5606 del 20/01/2009, Rv. 243284, secondo cui non si applica al sequestro preventivo la disposizione che disciplina, in riferimento al sequestro probatorio, le modalità di restituzione della cosa previo pagamento di una cauzione a garanzia. In senso favorevole si era però espressa Sez. 3, n. 56 dell'11/01/2000, Rv. 216211, secondo cui la disposizione dell'art. 85 disp. att. cod. proc. pen., che prevede la possibilità di restituzione di cose sequestrate previa esecuzione di specifiche prescrizioni, è applicabile, stante il rinvio contenuto nell'art. 104 delle stesse disp. att., al sequestro preventivo. Essa consente esclusivamente di ottemperare alle prescrizioni impartite, mentre diviene pienamente operativa, nel senso che il sequestro può considerarsi definitivamente cessato, solo quando le dette prescrizioni siano state puntualmente eseguite. Più recentemente il principio è stato ribadito da Sez. 3, n. 40399 del 27/06/2019, Rv. 276936, sul rilievo, appunto, che l'art. 85 è richiamato dall'art. 104 disp. att. c.p.p.;



4.8.sennonché, l'art. 104 disp. att. c.p.p. è stato sostituito dall'art. 2, comma 9, lett. a), legge 15 luglio 2009, che ha interamente ed autonomamente disciplinato l'esecuzione del sequestro preventivo senza alcun richiamo alle disposizioni relative al sequestro probatorio;

4.9.ne consegue che l'art. 85 disp. att. c.p.p., in quanto non più richiamato dall'art. 104, e in considerazione della autonoma e articolata disciplina delle modalità esecutive del sequestro preventivo, non è applicabile al sequestro preventivo.

5.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 3.000,00.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 20/01/2021.

Il Consigliere estensore

Aldo Aceto



Il Presidente

Luca Ramacci

